

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
Servizio Aula, Commissioni

Per ricevuta

data 8-8-2012

firma [Signature]

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

NORME PER IL SOSTEGNO DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Proponenti:

[Signature] (BERNARDI)
[Signature] (G. NIBLI)
[Signature] (IRMICI)
[Signature] (CETRONE)
[Signature] (RAVIA)

Consigliere Carlo De Romanis

[Signature]

Consigliere Mario Abbruzzese

[Signature]
Veronica Cappellano

CONS. VERONICA CAPPELLANO

CONS. LILLIA D'OTTAVI

[Signature]

CONS. AEL BAIRO

[Signature]
Francesco Battistoni

CONS. FRANCESCO BATTISTONI

CONS. GINA CETRONE

CONS. LIDIA NOBILI

[Signature]

ART. 1

(Finalità)

1. La Regione, in armonia con i principi della Costituzione, in osservanza dell'articolo 7 dello Statuto e in attuazione dei principi contenuti nella Comunicazione della Commissione Europea COM (2008) 394 del 25 giugno 2008 "Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno "Small Business Act" per l'Europa)", riconosce l'importanza delle micro, piccole e medie imprese, di seguito denominate MPMI, per lo sviluppo economico e sociale del territorio, ne salvaguarda la competitività sul mercato locale, ne sostiene la crescita e l'internazionalizzazione e ne tutela la capacità innovativa e tecnologica valorizzandone il potenziale produttivo.



ART. 2

(Definizioni)

Ai fini della presente legge si definiscono “microimprese”, “piccole imprese” e “medie imprese” quelle di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese)

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters, likely representing the initials of the author or a representative.

ART. 3

(Misure di sostegno)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione realizza i seguenti interventi:

- a) semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi a carico delle MPMI, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
- b) agevolazioni per l'accesso delle MPMI al mercato degli appalti pubblici nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente;
- c) accesso e sostegno al credito agevolato, informato e non vessatorio.



ART. 4

(Trasparenza e Oneri informativi)

1. La Regione favorisce, anche attraverso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, la capillare diffusione, compresa quella per via telematica, delle informazioni relative ai requisiti necessari all'esercizio di impresa e di quelle concernenti gli incentivi pubblici e l'accesso alle diverse forme di finanziamento.
2. Al fine di favorire l'esercizio d'impresa, la massima trasparenza delle informazioni e assicurare omogeneità applicativa, i provvedimenti che introducono o modificano procedure o adempimenti a carico delle MPMI, sono corredati di note esplicative e di orientamento che facilitino la comprensione e l'applicazione degli stessi da parte dei soggetti interessati.
3. La Giunta regionale, per i provvedimenti che introducono o modificano procedure o adempimenti a carico delle MPMI, caratterizzati da particolari complessità e difficoltà applicative, prevede, ove ritenuto necessario, forme di affiancamento formativo ed assistenza, anche per via telematica.
4. La Giunta regionale, con propri atti deliberativi individua, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, protocolli, linee guida e strumenti volti ad acquisire d'ufficio, anche per via telematica, la documentazione nonché favorire la semplificazione amministrativa e contenere gli oneri amministrativi delle MPMI, tenuto anche conto delle dimensioni delle stesse, dello specifico settore di attività e del sistema produttivo locale.



ART. 5

(Appalti pubblici)

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea, promuove, sostiene e agevola la partecipazione delle MPMI agli appalti pubblici della Regione e degli enti dipendenti della stessa, anche attraverso:

a) la suddivisione degli appalti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e successive modifiche e integrazioni, in lotti o lavorazioni, salvo il caso in cui sussistano impedimenti di natura tecnica o funzionale, evidenziando la possibilità di subappalto;

b) la semplificazione dell'accesso agli appalti delle aggregazioni fra MPMI, privilegiando, nell'ambito della disciplina che regola la materia dei contratti pubblici, le associazioni temporanee di imprese, le forme consortili e le reti di impresa;

c) il coinvolgimento delle MPMI nella realizzazione di grandi infrastrutture e delle connesse opere integrative o compensative;

d) la più ampia diffusione, anche per via telematica, delle informazioni sulle procedure ad evidenza pubblica, con particolare riguardo agli appalti di importo inferiore alle soglie stabilite dall'Unione europea.

2. la Giunta regionale, con propri atti deliberativi, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, le modalità e i criteri per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1.

3. Le MPMI, ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 5 della legge 180/2011, nelle gare di appalto di lavori, servizi e forniture, possono presentare autocertificazioni per l'attestazione dei requisiti di idoneità. La Regione e gli enti dipendenti della Regione non possono chiedere alle MPMI nelle gare di appalto di lavori, servizi e forniture, documentazione che sia già in loro possesso o documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista dal decreto legislativo 163/2006 ovvero richiedere requisiti finanziari sproporzionati rispetto al valore dei beni oggetto dell'appalto.



ART. 6

(Sostegno al credito)

1. La Giunta regionale, ai fini di cui all'articolo 1, con propri atti deliberativi, individua entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli interventi di sostegno al credito e gli strumenti di incentivazione, prevedendo, in particolare:

- a) la sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa con i principali istituti del sistema bancario per l'accesso al credito agevolato da parte delle MPMI e la predisposizione di idonei strumenti economico - finanziari a sostegno delle stesse;
- b) il sostegno dell'attività dei Confidi mediante concessione ai medesimi di contributi da destinare all'incremento dei fondi rischi indisponibili e alla gestione di fondi destinati all'abbattimento dei tassi di interesse;
- c) la concessione, nel rispetto dei limiti fissati dall'Unione europea e dalle leggi statali vigenti in materia, di contributi regionali in conto capitale per la creazione delle MPMI e il loro sostegno nella delicata fase dello start up, con particolare riguardo per quelle che operano nei settori considerati strategici per l'economia della Regione.



ART. 7

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge si provvede attraverso l'istituzione, nell'ambito dell'UPB, del capitolo denominato "Misure di sostegno per micro, piccole e medie imprese " con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2012, pari a mila euro.

